AMBIENTEDIRITTO
- Anno XXVI - Fascicolo n. 4/2026 -

LA VIOLENZA SESSUALE DI CUI ALL'ART. 609-BIS C.P. PUO CONFIGURARSI NEL METAVERSO? IL CONFINE TRA REALTÀ FISICA E REALTA VIRTUALE.

Can sexual violence under Article 609-bis of the Criminal Code occur in the metaverse?: the boundary between physical reality and virtual reality.

MANUELA PIA DAVIDDE

Abstract [It]: Muovendo dall'inquadramento del Metaverso come possibile nuovo *locus commissi delicti*, e analizzando un caso denunciato come violenza sessuale negli Stati Uniti, il presente contributo analizza la possibilità di configurare il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* c.p. nell'ambito del Metaverso, interrogandosi sul rapporto tra realtà fisica e realtà virtuale e sulla capacità delle categorie penalistiche tradizionali di adattarsi, o meno, a fenomeni tecnologici inediti.

Abstract [En]: *Moving from the framework of the Metaverse as a possible new locus commissi delicti, and analyzing a case reported as sexual assault in the United States, this paper analyzes the possibility of configuring the crime of sexual assault referred to in Article 609-bis of the Criminal Code within the Metaverse, questioning the relationship between physical and virtual reality and the ability of traditional criminal categories to adapt, or not, to unprecedented technological phenomena.*

Parole chiavi: violenza sessuale; metaverso; realtà fisica; realtà virtuale; intelligenza artificiale.

Keywords: *sexual assault; metaverse; Physical reality; Virtual realit; artificial intelligence.*

SOMMARIO: 1. Premessa: l'Intelligenza Artificiale e il Metaverso. **- 2.** Il Metaverso: un nuovo *locus commissi delicti*. **- 3.** Il caso: *SumOfUs* vs *Meta Horizon Worlds*. **- 4.** Il reato di violenza sessuale *ex* art. 609-*bis* c.p. **- 4.1.** Uno sguardo comparatistico ai reati sessuali: Stati Uniti e Italia. **- 5.** Riflessioni conclusive: il reato di violenza sessuale può configurarsi nel metaverso?

1. Premessa: l'Intelligenza Artificiale e il Metaverso

L'Intelligenza Artificiale[1] (in seguito IA) rappresenta, nel panorama tecnologico e giuridico contemporaneo, una delle più profonde trasformazioni sistematiche degli ultimi decenni. Da strumento confinato ad ambiti settoriali e per lo più sperimentali, essa si è progressivamente affermata come tecnologia pervasiva, capace di entrare in campi un tempo lontani dalla logica algoritmica: dalla generazione di testi e contenuti multimediali, all'analisi di dati biometrici, fino alla costruzione di una vera e propria realtà virtuale.

Una definizione giuridica di IA è quella enucleata dalla regolamentazione Europea che prende il nome di *Artificial Intelligence Act (AI Act).* L'art. 3 definisce il sistema di IA come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali[2]». Prima di entrare nel merito della presente indagine, occorre sottolineare che l'incessante evoluzione della IA dovrebbe avere come finalità quella di integrare e non già di sostituire le capacità umane, così da permettere sempre un controllo "umano" sulla macchina[3].

Anche il diritto penale, e in particolare il processo, non è rimasto estraneo a tale evoluzione. La IA può oggi intervenire, con modalità e finalità differenti, nelle attività investigative, nell'analisi e nella gestione dei dati, nonché nelle decisioni automatizzate[4] e, più in generale, nelle diverse fasi del processo penale.

[1] È possibile notare che per quanto possa essere suggestivo parlare di Intelligenza Artificiale, occorre rimarcare che, in realtà, «*poco, oltre alla speculazione e a un modo di pensare ingenuo, collega il lavoro odierno nel campo dell'IA ai misteriosi meccanismi della mente umana; in realtà, almeno a questo stadio, si tratta di una disciplina ingegneristica con relazioni più che altro metaforiche e di 'ispirazione' con gli organismi biologici», tanto più che l'intelligenza (quella degli esseri umani, prima ancora che quella delle macchine), per quanto sia oggetto di numerosissimi studi di psicologi, biologi e neuroscienziati, costituisce ancora un concetto indeterminato, Per questo e per altri motivi talora i ricercatori di IA preferiscono parlare - più che di intelligenza - di razionalità, laddove per «razionalità" si intende la capacità di scegliere la migliore azione da intraprendere per conseguire un determinato obiettivo alla luce di alcuni criteri di ottimizzazione delle risorse a disposizione*» - in tal senso. F. BASILE, Intelligenza Artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine in DUPO Diritto penale e Uomo, citando, S. RUSSLE - P. NORVING, *Artificial Intelligence*: *A Modern Approach*, Prentice Hall, 3° edizione, 2009, pp. 36 ss.

[2] Sulle definizioni di IA si veda S. SAPIENZA, *Modelli computazionali, in Decisioni algoritmiche e diritto*, Giuffrè, 2024, pp. 10 ss.

[3] Come riportato nella Risoluzione del Parlamento europeo *« le tecnologie di IA rischiano di ridurre la capacità di intervento umano (...) l' IA (...) non dovrebbe sostituire l'autonomia umana né presupporre la perdita della libertà individuale».* V. Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sull'intelligenza artificiale in un'era digitale, in www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0140_IT.btml; V. S.CALÌ - F. CAPPARELLI - M. HAZAN - F. MARTINI (a cura di), *Cybersecurity: tra rischio e responsabilità. Profili operativi in un settore in continua evoluzione*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, pp. 275 ss

[4] In senso giuridico, il più noto impiego della «*decisione automatizzata*» è quella rinvenibile nel *General Data Protection Regulation* Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE [2026]O | L II9, noto anche come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Sul punto si veda *ex multis* C. KUNER, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR):A Commentary, Oxford University Press,* 2020; v. anche S.SAPIENZA, *Le decisioni automatizzate, op.-cit*; A. AVITABILE, *La protezione dei dati personali in Italia: Regolamento UE n. 2016/679 e d. lgs. 10 agosto 2018*, n. 101, Zanichelli, 2019; G. FINOCCHIARO, Riflessioni sul poliedrico Regolamento europeo sulla privacy, in Quaderni costituzionali 38. 4, 2018, pp. 895 ss.

Tuttavia, l'evoluzione delle tecnologie di IA non si esaurisce nell'ambito del diritto penale o del processo penale così come tradizionalmente conosciuti, ma si estende anche alla progressiva creazione di nuovi ambiti digitali. Tra questi assume particolare rilievo il c.d. Metaverso, inteso come spazio virtuale e immersivo nel quale le tecnologie di IA possono contribuire alla realizzazione di vere e proprie esperienze, interazioni e rappresentazioni sempre più vicine alla realtà fisica.

Tale fenomeno solleva nuove questioni di carattere giuridico, soprattutto con riferimento alle modalità attraverso cui le attività svolte in tali ambienti possono (o non possono) assumere rilevanza penale.

La questione che farà da *fil rouge* a quanto si osserverà di qui a poco è la seguente: è veramente possibile riconoscere la commissione del reato di violenza sessuale all'interno del Metaverso? E quale può essere, ove esista, il confine tra realtà fisica e realtà virtuale sul piano giuridico?

Il contributo prova a dare una risposta anche attraverso l'analisi di un recente caso denunciato come violenza sessuale all'interno del metaverso.

2. Il Metaverso: un nuovo *locus commissi delicti*

Oggi lo sviluppo del metaverso è reso possibile grazie alla diffusione e all'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici c.d. *weareble technologies*[5], i quali consentono alle persone fisiche di fruire di uno spazio digitale. Il metaverso, infatti, non va inteso come una tecnologia, bensì come l'interazione tra lo spazio fisico (reale) e lo spazio digitale, in cui la realtà può essere aumentata o alterata[6].

Coloro che si muovono nel metaverso, i c.d. *avatar*, rappresentano virtualmente la persona fisica che ne decide l'aspetto e ne governa le interazioni. L'*avatar* costituisce, dunque, una proiezione virtuale dell'individuo nello spazio digitale, attraverso la quale questo ultimo può interagire con altri utenti.

È proprio tale possibilità di trasportare la volontà e l'azione della persona fisica all'interno di una realtà digitale a sollevare rilevanti dubbi sul piano giuridico-penalistico.

Pertanto, ci si chiede se il metaverso, inteso come nuovo *locus commissi delicti*, rappresenti un'idea poi così lontana dalla realtà.

Tale quesito sorge da una riflessione ben più ampia secondo la quale il metaverso, col tempo, possa diventare il luogo privilegiato per la commissione di reati, soprattutto contro la persona o che, più in generale, colpiscano la vittima nelle sue libertà e nei suoi diritti. Aumenta, infatti, il numero di denunce da parte degli utenti circa il fatto che il loro *avatar* sia stato oggetto di condotte che sono punite dal Codice penale. Tra le fattispecie criminose presenti vi sono: le estorsioni (anche c.d. "*sextorsion*" a sfondo sessuale) punito all'art. 629 c.p.; il cyberbullismo; gli atti persecutori (c.d. *stalking*) sanzionato all'art. 612-*bis*, c.p.; le molestie sanzionate dall'art. 660 c.p.; violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*, c.p.; furto di identità digitale; il c.d. revenge porn sanzionato all'art. 612-*ter*, c.p. e altri[7].

Occorre precisare che il metaverso non va inteso come uno spazio intrinsecamente criminogeno, bensì come un ambiente nel quale possono, o meno, realizzarsi condotte penalmente rilevanti.

[5] Sul punto si veda S. K. AGRAWAL, *Introducing Wearable Technologies: An open access journal focused on the design, control and mechanics of wearable devices,* in *Cambridge University Press,* 4 september 2020.

[6] Così M. LOMBARDI, *Compliance in materia di tutela dei dati personali e di antiriciclaggio*, *op. cit*.

[7] Una delle principali sfide per la *data protection* legate al metaverso e, più in generale, al mondo della IA è connessa alla tutela dell'identità digitale, inteso come quel complesso di informazioni che si riferiscono a un determinato individuo reperibile nel metaverso. Recentemente, il rapporto tra *privacy* e metaverso, è stato oggetto di un intervento dell'AEPD, l'Autorità Garante spagnola, la quale ha ribadito che l'uso del metaverso, alla luce degli ultimi dati, si rivela come molto intrusivo. Questo perché il metaverso coinvolge tutte le sfere della vita degli utenti (economica, sociale etc.) fino a virtualizzare tutti gli aspetti di un individuo.

A tal proposito, si ritiene opportuno far riferimento ad una importante distinzione che verte, da un lato, su quegli illeciti che si esauriscono interamente nel metaverso per i quali le fattispecie codicistiche, tarate su condotte e beni giuridici "terreni", non trovano applicazione perché contrarie al principio di tassatività, dall'altro lato, quegli illeciti che pur originandosi nel metaverso, producono effetti nel mondo reale. Si pensi alla sostituzione di persona *ex* art. 494 c.p.[8]

Anche da un punto di vista processuale, i giuristi si interrogano sulla disciplina applicabile ai reati commessi nel metaverso, in particolare sul luogo in cui il delitto viene commesso. Si ricorda, infatti, che tale luogo determina l'Autorità giudiziaria competente a punire il fatto ivi commesso.

Secondo l'art. 6 c.p., i delitti puniti dall'ordinamento italiano sono solo quelli commessi nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, oppure si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Ai sensi dell'art. 4 c.p., il territorio dello Stato è un territorio reale determinato da confini statali e dal territorio fittizio, si pensi ad aeromobili e navi di bandiera italiana. A queste si aggiungono le norme previste dall'art. 8 e ss. c.p.p.

La determinazione del *locus commissi delicti*, già nell'ambito dei delitti informatici o più in generale configurabili nel *web*, è questione complessa e ampliamente dibattuta.

Si parla di condotte che consistono essenzialmente nella emanazione o nella captazione di impulsi elettronici in piattaforme immateriali accessibili da chiunque e da qualunque luogo del mondo, prive di un governo centrale. Per tale ragione si ritiene fondamentale anche l'intervento della giurisprudenza di legittimità per tracciare dei principi per i *cyber* reati[9].

Diversamente da come si possa pensare, i casi di violenza e molestie sessuali nel mondo virtuale, soprattutto per le utenti donna, non sono una novità. Lo "stupro virtuale" è emerso già nel 1993 con *LambdaMoo*, dove un utente ha utilizzato un programma testuale per costringere altri *avatar* a comportamenti sessuali[10]. Ancor prima della creazione del metaverso, tracce di violenza *online* si rinvenivano nei videogiochi. Si pensi al noto GTA (Grand Theft Auto)[11] .

Dunque, per provare a rispondere alla domanda sottesa, si analizza uno dei casi più recenti di violenza sessuale nel metaverso. Sarebbe poi opportuno comprendere quale sia la rilevanza della violenza sessuale nel contesto del metaverso, per poi interrogarsi sulla conciliabilità di tale fenomeno con i principi cardine dell' ordinamento italiano, al fine di verificare una eventuale responsabilità penale del "reo-*avatar.*"

3. Il caso denunciato come violenza sessuale: SumOfUs vs Meta Horizon Worlds

Nel dicembre 2021 un noto caso di violenza sessuale nel metaverso, avvenuto negli Stati Uniti, ha acceso i riflettori sul fenomeno in esame.

[8] R. VITOLO, *La Giurisdizione Penale ed il Metaverso*, in *Riv. Diritto di Internet*, 26 febbraio 2024.
[9] A. PUCCIO, *op. cit.*
[10] L. STRIKWERDA, *Present and Future Instances of Virtual Rape in Light of Three Categories of Legal Philosophical Theories on Rape* (2015) 28 Philosophy & Technology 491, 493; R. MACKINNON, *Virtual Rape (2006) 2 Journal of Computer-Mediated Communication*
[11] Il videogioco simula la realtà criminale al punto che è stato attenzionato dalla Procura della Repubblica di Livorno che, nel 2008, ha ipotizzato il reato di istigazione a delinquere. Così Codacons, *Stupri e rapine: quel gioco istiga alla violenza*, 25 maggio 2008.

L'organizzazione *SumOfUs*, per cui all'epoca dei fatti lavorava la "vittima", ha denunciato lo stupro subito dalla ricercatrice sulla piattaforma di *Meta Horizon Worlds*[12].

L'*avatar* della ricercatrice sarebbe stato condotto in una stanza e violentato alla presenza anche di un terzo *avatar* intento a bere "vodka virtuale" che è rimasto a guardare la scena insieme ad altri; l'ambientazione era quella di una festa privata[13].

La violenza sarebbe avvenuta dopo una sola ora passata sulla piattaforma ed è stata descritta da chi l'ha vissuta come "disorientante."

Meta ha fatto notare dell'esistenza di una funzionalità chiamata *Personal Boundary*, la cui funzione è proprio quella di tenere lontani *avatar* sconosciuti. Tuttavia, la funzionalità sarebbe stata disattivata dalla ricercatrice stessa dopo essere stata convinta dagli *avatar* con cui ha interagito.

Il caso, tuttavia, non è isolato. Col tempo sempre più utenti denunciano esperienze simili.

Nel 2024, è stata avviata un'indagine a seguito di una denuncia per violenza sessuale ai danni di un *avatar* di una giovane di 16 anni. Secondo coloro che vivono tali esperienze, l'impatto sarebbe soprattutto psicologico[14], anche in assenza di un vero e proprio contatto fisico. Si può, inoltre, comprendere come casi del genere siano in grado di mettere in difficoltà le forze dell'ordine e i pubblici ministeri, non solo nella conduzione delle indagini in generale ma anche nella raccolta delle prove, questo perché manca una legislazione adeguatamente predisposta a trattare casi di questo tipo.

4. La violenza sessuale *ex* art. 609-*bis* c.p.

Fino al 1996 i reati sessuali rientravano nei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Con la l. 66/1996[15], r ecante "Norme contro la violenza sessuale", si è posto l'accento sulla libertà

[12] Si evince dal rapporto SUMOFUS, *Metaverse: Another Cesspool of Toxic Content. Harassment and abuse is rampant in the Metaverse*, May 2022, p. 5.

[13] Si evince da Il fatto quotidiano, *Metaverso, ricercatrice denuncia uno stupro nella piattaforma virtuale "Horizon Worlds" di Zuckerberg*: *«Mi sono sentita come dissociata»,* 31 maggio 2022.

[14] Una analisi del fenomeno da un punto di vista della psicologia forense è data da M. MONARDO, *Sexual Crimes in Metaverse: New Frontiers in Forensic Psychology and Legal Challenges*, in *DergiPark. Akademik*, 31 dicembre 2025; J. JOSHUA, *Information bodies: Computational anxiety in Neal Stephenson's Snow Crash. Interdisciplinary Literary Studies,* 2017, 19(1), pp. 17 ss.

[15] La legge ha abrogato l'intero Capo I del Codice penale, in particolare dall'art. 519 al 526 c.p., rubricato *«Delitti contro la libertà sessuale».* Stessa sorte per gli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 c.p. riscrivendo le condotte punibili riguardanti la libertà sessuale della Sezione II del Capo II del Titolo XIII. Successivamente, guardando più in generale ai delitti sessuali, il legislatore è intervenuto con la l. del 3 agosto 1998, n. 269 recante «*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*», nonché con la l. 11 agosto 2003, n. 228 contenente «*Misure contro la tratta di persone*», fino ad arrivare alla l. del 6 febbraio 2006, n. 38 contenente *«Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet»* e , ulteriormente, la l. 18 marzo 2008, n. 48 recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.»* Altra legge è del 24 luglio 2008, n. 125 contenente «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*», arrivando alla l. 23 aprile 2009, n. 38 contenente la *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»*. Si è così creata una sorta di vero e proprio microcosmo normativo in questa specifica materia. Tra i principali interventi normativi più recenti, figura la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, il c.d. *«Codice Rosso»* introdotto con l. 19 luglio 2019, n. 69, recante «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di ge-*

sessuale[16].

In particolare, la violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* c.p.[17], così come prevista dal Codice, prospetta due tipologie di condotte: da un lato, la c.d. violenza per costrizione, che si realizza attraverso violenza, minaccia o mediante abuso di autorità; dall'altro, la c.d. violenza per induzione, che ha ad oggetto l'abuso delle condizioni di inferiorità, fisica o psichica, in cui verte la vittima al momento del fatto, nonché l'inganno della stessa, che il colpevole ottiene sostituendosi al altra persona.

La *reductio ad unum* delle condotte, prima distintamente punite, ha fatto sorgere diversi problemi di interpretazione.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità interpreta la nozione di atti sessuali non soltanto guardando alle sole parti del corpo coinvolte, bensì è attenzionato il contesto complessivo di azione e la dinamica tra autore e vittima, alla luce dell'interesse tutelato dalla norma penale[18].

Pertanto, ne consegue che possano essere percepite come intrusione fisica non soltanto i toccamenti delle zone genitali ma anche quelli delle zone erogene ritenute idonee a stimolare l'istinto sessuale secondo la "scienza medica, psicologica ed antropologica-sociologica[19]."

Per definire atto sessuale, quindi, occorre far riferimento sia ad un criterio oggettivistico-anatomico, sia ad un criterio oggettivistico-contestuale[20]. Pertanto, è sufficiente che la volontà risulti coartata e che, quindi, il rapporto sessuale non voluto dalla vittima, sia consumato approfittando anche solo dello stato di diminuita resistenza in cui verte la vittima in quel momento[21].

La norma in parola, fa riferimento alla nozione di minaccia intesa come «l'atto di minacciare, le parole con cui si minaccia e in genere il fatto di promettere o annunciare un male, un danno, un castigo[22]» ai danni della potenziale vittima o di terzi, comportando la limitazione della libertà del soggetto passivo, il quale è costretto a compiere o subire, contro la sua volontà, atti sessuali.

Nella nozione di minaccia di cui all'art. 609-*bis*, c.p. vi rientra anche la prospettazione da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale da cui, non essendo giuridicamente tutelato, ne consegue un profitto ingiusto[23].

nere» e l'introduzione del nuovo art. 577-bis c.p. introdotto con l. 2 dicembre 2025, n. 181. Sul punto si veda F. D'ANZI, *Violenza sessuale: la circostanza attenuante del fatto di minore gravità necessita della valutazione globale del fatto*, in *Riv. Cammino Diritto,* 19 gennaio 2023. Per la ricognizione normativa riportata v. G. BELLANTONI, *Il procedimento penale per i delitti sessuali,* in *Nuovi scritti di procedura penale*, Giappichelli, Torino, pp. 70 ss; G. BELLANTONI, *Violenza sessuale e processo penale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. II, Milano, 1991, pp. 7-8.; A. CADOPPI (a cura di), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, IV ed., Padova, 2006.; F. VIGANÒ - C. PIERGALLINI - M. VIZZARDI - A. VERRI, *I Delitti contro la persona*, Padova, 2015.

[16] Sui reati sessuali si veda A. PUCCIO, *I profili penalistici del metaverso*, in M. PICCINALI - A. PUCCIO - S. VASTA (a cura di), *Il metaverso. Modelli giuridici e operativi*, Milano, Giuffrè, 2023, pp. 247 ss.

[17] Il testo dell'art. 609-*bis*, c.p. prevede: «*Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.»

[18] Cass., Pen., Sez. III, sent. n. 24683/2015

[19] Cass., Pen., Sez. III, sent. n. 37395/2004

[20] Cass., Pen., Sez. III, sent. n. 35591/2016; in tal senso si veda anche A. PUCCIO, I profili penalistici del metaverso, *op.cit*.

[21] Cass., Pen., Sez. III, sent. n. 16609/2017

[22] V. TRECCANI, Minàccia, in vocabolario online.

[23] Cass., Pen., Sez, III, sent. n. 37251/2008

Per quanto attiene, invece, all'abuso di autorità, il soggetto agente sfrutta una situazione soggettiva di supremazia rispetto alla vittima, per costringere questa ultima a compiere o subire atti sessuali.

Si riscontrano in giurisprudenza interpretazioni discordanti da attribuire al concetto di abuso di autorità; le Sezioni Unite hanno recentemente stabilito che si faccia riferimento ad una situazione di supremazia, anche di fatto e di natura privata, strumentalizzata dall'agente per costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali[24].

Nel 2022, la Suprema Corte[25] è ritornata sul concetto giuridico di consenso sottolineando che «*ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico"*, pertanto, secondo la Corte sarebbe *"irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicato, potendo semmai fondersi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa*[26]*»*.

Tuttavia, si fa notare come qualificare l'errore sul consenso come errore di diritto solleverebbe alcune perplessità in quanto si tratterebbe di due ipotesi differenti in cui il soggetto agente potrebbe trovarsi in errore.

Si è poi affermato che, in tema di violenza sessuale, costituendo il dissenso un elemento costitutivo della fattispecie, anche se implicito, l'errore su di esso rileverebbe come errore di fatto, questo perché l'imputato ha l'onere di allegazione del relativo assunto[27].

La vicenda riportata potrebbe essere riconducibile anche al concorso di persone[28]; al momento del fatto erano presenti diversi avatar (di persone fisiche di sesso maschile). In particolare, si parla di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-*octies* c.p., con riferimento anche fattispecie che deriva dalla lettura in combinato disposto dell'art. 110 c.p. e l'art. 609-*bis* c.p. in riferimento al concorso eventuale nella violenza sessuale.

L'art. 609-*octies* rappresenta una figura autonoma di reato a carattere necessariamente plurisoggettivo e quindi a concorso necessario, per cui tutti i soggetti coinvolti sono penalmente sanzionabili[29].

Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche i contributi apparentemente passivi assumono rilevanza, se questi sono idonei ad aumentare la capacità coercitiva del gruppo contro la vittima[30].

La differenza che qui rileva è quella che intercorre tra chi partecipa effettivamente alla violenza da chi è occasionalmente presente.

Nel primo caso, si fa riferimento a soggetti che sono presenti sul luogo del fatto e che, anche in assenza di un accordo con il l'aggressore, esteriorizzano il proprio assenso, aderendo alla condotta del soggetto agente che pone in atto la violenza.

[24] Cass., sez. un., sent. n. 27326/2020
[25] Cass., Pen., Sez. III n. 1559/2022
[26] Si veda, A. BIONDI, *Il consenso nella violenza sessuale secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in Riv. Cammino Diritto, 25 aprile 2022.; G. MARTIELLO, *La riforma in itinere dell'art. 609-bis c.p.: tra paradigmi di incriminazione e prova in giudizio,* in *Discrimen*, 2026, pp. 1-26,
[27] Cass., Pen., Sez. III, sent. n. 3326/2022
[28] G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, ed. V, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 246-247
[29] Cass. Pen., Sez. III, sent. 18 luglio 2012, n. 36036
[30] Cass. Pen., Sez. III, sent. 4 aprile 2019, n. 29406

Diversamente, se il soggetto non manifesta in alcun modo assenso alla condotta di violenza, non è punibile.

Guardando invece alla fattispecie nascente dall'art. 110 e art. 609-*bis* c.p., si noti che da un punto di vista oggettivo le fattispecie sono uguali; l'ipotesi di cui all'art. 609-*bis* c.p. può concretizzarsi nelle forme del concorso morale[31].

Quello appena illustrato è il reato di violenza sessuale così come previsto dall'ordinamento giuridico italiano, sicuramente diverso rispetto alla previsione degli Stati Uniti.

4.1. Uno sguardo comparatistico ai reati di violenza sessuale: Stati Uniti e Italia.

Visto il caso statunitense che in questa sede è spunto di riflessione, si ritiene utile mettere a confronto la disciplina dei reati di violenza sessuale negli Stati Uniti con quella prevista dall'ordinamento italiano, al fine di presentare un quadro più completo della disciplina.

L'analisi comparatistica mostra una particolare tendenza a costruire i reati sessuali sulla base del consenso: è necessario che questo ultimo manchi e che l'aggressore utilizzi modalità violente e costrittive, al fine di accertare positivamente il reato di violenza sessuale[32].

In particolare, nel complesso sistema federale statunitense, la cui fonte normativa fondamentale è rappresentata dalla Costituzione adottata nel 1789, sia la legislazione federale (USC) sia quella statale devono conformarsi ai principi costituzionali. In assenza di una disciplina federale, la regolamentazione di determinate materie è rimessa alla competenza legislativa dei singoli Stati.

Nell'ambito del diritto penale, infatti, gli Stati dispongono di un'ampia autonomia nella definizione delle singole fattispecie criminose e nell'esercizio della potestà punitiva, entro limiti posti dalla Costituzione e dalla legislazione federale.

Tale sistema consente tutta una serie di soluzioni, anche differenti tra loro, spesso riconducibili a modelli differenti. Tra questi, la ricerca si è concentrata sul *Model Penal Code*, elaborato nel 1962 dall'*American Law Institute* (ALI) per uniformare le leggi penali negli Stati. Non si tratta di una legge federale obbligatoria, bensì rappresenta un modello autorevole che i singoli Stati americani hanno la facoltà di seguire[33]. Si ritiene utile, ai fini della trattazione, una revisione in particolare di tale modello risalente al 2012 che concerne la disciplina dei reati sessuali, e che ha portato, nel 2016, ad una nuova definizione di consenso: il c.d. *contextual consent* incentrato sulle diverse circostanze connesse al reato, che si contrappone al *"affirmative consent requirements"* il quale richiede una esplicita espressione verbale positiva ossia "*yes*" o un comportamento che faccia comprendere chiaramente il consenso dell'altra parte ad intraprendere atti sessuali[34].

Assume rilevanza, dunque, il comportamento della persona, parole e gesti, che siano essi attivi o omissivi, in grado di far trasparire il totale consenso della persona[35]. Attraverso tali elementi si verifica

[31] Sul punto v. R. GRANATA, *Concorso di persone nel reato. Violenza sessuale di gruppo e concorso nella violenza sessuale*, in *Riv. Cammino Diritto*, 16 giugno 2023; C.PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Priullia, Palermo, 1952, p. 83; F. ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, in *Ind. Pen*, 1977, pp. 403 ss.

[32] M. L. MATTHEUDAKIS, *Un'indagine comparatistica sulla configurazione dei reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima,* in *Revista de Direito Brasileira*, 2020, p. 280

[33] *Model Penal Code*, in *the American Law Istitute*, 2024.

[34] F. TORLASCO, in *Violenza sessuale: prassi applicative e prospettive di riforma anche alla luce dell'esperienza statunitense*, Scuola di Dottorato Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2019,

[35] Con riferimento al consenso il suo rilievo operativo è da attribuire alla introduzione di cui alla sezione 213.2 «*sexual penetration without consent*» che subordina il reato al fatto che il soggetto agente sapesse o potesse com-

la responsabilità del soggetto agente. Problematiche sono, invece, quelle situazioni in cui una parte prende l'iniziativa e l'altra rimane totalmente passiva.

Quello appena esposto è solo uno dei tanti modelli. Di questi, alcuni non definiscono il consenso mentre altre ne danno una definizione poco chiara: attualmente, delle 53 giurisdizioni esistenti, 21 non definiscono il consenso. Ciò che emerge sono delle evidenti lacune per l'accertamento della responsabilità.

In Italia, invece, si attende dal 2025 una riforma dell'art. 609-*bis* c.p. con l'introduzione del termine "consenso" come "libero e attuale".

La dottrina ha fatto notare come una eventuale scelta politica che dia rilevanza al consenso possa realizzarsi attraverso due modelli, in particolare: quello che vieta l'atto sessuale in presenza di un dissenso e quello che, invece, vieta l'atto in assenza di consenso. Optare per l'uno o per l'altro, determinerebbe scelte di politica-criminale differenti[36].

Ad oggi, parte della dottrina ritiene che il modello più interessante possa essere quello del dissenso, adottato già dalla Germania nel 2016, per il quale di fronte a un "no" non si inizia un rapporto sessuale. Tale modello, ricorda quello statunitense: "*yes means yes", "no means no"*. La soluzione che, invece, è stata presentata al Senato è quella di confermare il modello del consenso, adottati anche da Spagna, Inghilterra e Francia e dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa[37].

prendere che non vi fosse consenso d parte della vittima. In particolare, si veda *Model Penal Code*, Sez. 213.2 «*Sexual penetration without consent: an acto is guilty of sexual penetration without consent if he or she engages in an act of sexual penetration and knows, or consciously disregards a substantial risk, that the other person has not given consent to that act. Sexual penetration without consent is a felony of the fourth degree*»; Il consenso deve, inoltre, essere presente ad ogni momento: Model Penal Code, Sez. 213.0 "Definitions […] consent"
(a) *"consent" means a person's behavior, including, words and conduct - both action and inaction - that communicates the person's willingness to engage in a specific act of sexual penetration or sexual contact.*
(b) Notwithstanding subsection (3)(a) of this section, behavior does not constitute consent when it is the result of conduct specifically prohibited by sections [reserved]
(c) Consent may be express, or it may be inferred from a person's behavior. Neither verbal nor physical resistance is required to estabilish the absence of consent; the person's behavior must be assessed in the context of all the circumstances to determine whether the person has consented.
(d) Consent may be revoked any time before or during the act of sexual penetration or sexual contact, by behavior communicating that the person is no longer willing. A clear verbal refusal - such as "no", "stop" or "don't" - sufficies to establish the lack of consent. A clear verbal refusal also suffices to withdraw previously communicated willingness in the absence of subsequent behavior that communicates willingness before the sexual act occurs.".

[36] Senato della Repubblica, XIX Legislatura, d.d.l. n. 75, *Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*, 19 novembre 2025; sul punto G.L.GATTA *Sul disegno di legge in tema di violenza sessuale e consenso ("riconoscibile"): alcune riflessioni, per superare lo stallo al Senato*, in *Sistema Penale*, 8 gennaio 2026

[37] L'11 maggio 2011, il Consiglio d'Europa ha adottato ad Istanbul la Convenzione sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica: «*il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza*»; Così Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no. 210), in www.coe.int; V. R. J. MCQUIGG, *What Potential does the Council of Europe Convention on Violence against Women hold as regards Domestic Violence?*, in *The International Journal of Human Rights*, 2012;R. DE PAOLIS, *Il mancato consenso sul consenso: una riflessione alla luce della nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, in *Riv. Di Diritti Comprati*, 2024, p. 209; A. DI STEFANO, *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova convenzione del Consiglio d'Europa*, in *Diritti Umani Diritto Internazionale*, 2012, 169; S. DE VIDO, "*States*" *Due Diligence Obligations to Protect Women from Violence*: *A European Perspective* in *Light of the 2010 CoE Istanbul Convention,* in W. BENEDEK et al (eds), *European Yearbook on Human Rights*, Cambridge, 2014.

La differenza tra il modello del dissenso e il modello del consenso è che nel primo, il dissenso è elemento del fatto di reato per cui la sua esistenza va dimostrata, mentre il consenso è un elemento negativo del fatto di reato.

Per avere un riscontro più concreto si guardi, in contrapposizione, anche al codice penale della California, dove le fattispecie che incriminano le violazioni della libertà sessuale non sono raggruppate in unico titolo. Tale approccio rispecchia il sistema tipico di *common law* fondato sulla rilevanza dell'elaborazione giurisprudenziale.

Per quanto attiene strettamente i reati di violenza sessuale, rileva in modo particolare la locuzione *sexual assault* con riferimento a qualunque tipo di "approccio" sessuale[38].

La norma principale è la sezione 261 che disciplina il reato di stupro: la disposizione di apertura del capitolo I, *"rape, duress, menace*" disciplina la fattispecie di stupro semplice commesso, cioè, nei confronti di una donna non sposata con l'aggressore. Ad essa si contrappone lo stupro commesso nei confronti della moglie (sezione 262)[39].

Si tratta, dunque, di due sistemi totalmente differenti: quello statunitense è un sistema di *common law*, mentre quello italiano è un sistema di *civil law*. Tale differenza si fa interessante per comprendere come sono costruite e applicate le fattispecie di violenza sessuale.

Come è noto, in Italia il principale riferimento è la legge "scritta" ossia, in tal caso, l'art. 609-*bis* c.p. il quale ancora la fattispecie ai mezzi costrittivi: violenza, minaccia o abuso di autorità. Si tratta di un impianto normativo ricondiviso da gran parte dei sistemi di *civil law*, che richiede l'accertamento delle modalità con le quali l'atto è stato imposto alla vittima (L'Inghilterra prima, gli Stati Uniti dopo, hanno invece spostato il baricentro sul dissenso della vittima[40]).

L'art. 609-*bis* c.p. è poi una norma omnicomprensiva che assorbe in un'unica norma le diverse condotte, al contrario, il sistema statunitense è fortemente casistico e frammentato.

A questo punto, occorre domandarsi se il delitto *de quo* possa configurarsi in un universo virtuale quale è il metaverso.

5. Riflessioni conclusive: il reato di violenza sessuale può configurarsi nel metaverso?

Alla luce di quanto esposto fin qui, si potrebbe ragionevolmente ritenere che la violenza sessuale *ex* art. 609-*bis* c.p. non si possa configurare nel metaverso in quanto, attualmente, il sistema giuridico italiano, i suoi principi, nonché le tradizionali norme penali sono con esso incompatibili. La questione, tuttavia, sollecita riflessioni di più ampio respiro.

Anzitutto, la conclusione appena enunciata, può trovare riscontro nelle fondamenta del diritto penale. Occorre, quindi, fare un passo indietro fino al principio di offensività.

Il principio della necessaria offensività subordina la responsabilità penale, nonché l'applicazione della sanzione prevista dalla norma penale, alla sussistenza dell'offesa del bene giuridico protetto (*nul-*

[38] I reati di violenza sessuale negli Stati Uniti, inoltre, rientrano all'interno di quel "numero chiuso" della c.d. *cultural defense*. Tra i contributi sul tema emergono in particolare A. BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturali*, Torino, 2006; C. DE MAGLIE, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2005, p. 173; F.F. BASILE, *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'. Il diritto penale nelle società multiculturali europee*, Milano, 2008, dove, a p. 53.

[39] Per l'analisi di ulteriori disposizioni si veda F. TORLASCO, *op.cit.*

[40] Tale prospettiva trova il suo fondamento nella legge californiana "*Yes Means Yes*" (SB-967, 2014), che introduce *l'affirmative consent standard.*

lum crimen sine iniuria). Per cui, sulla base del principio di materialità e il principio di legalità, il reato è da intendersi come fatto tipico ed offensivo[41].

In tale prospettiva, si ritiene che ciò che rileva sia proprio il bene giuridico[42] (o l'interesse) tutelato dalla norma incriminatrice che viene leso o messo in pericolo dalla condotta criminosa del reo. Esso può avere entità materiale, percepibile con i sensi (si pensi alla integrità fisica o il patrimonio), oppure immateriale (come la reputazione o la libertà morale).

Guardando al reato di violenza sessuale, la vittima è al tempo stesso titolare del bene giuridico, cioè la libertà sessuale, e la persona su cui viene esercitata la violenza.

Come si è avuto modo di osservare, il bene giuridico tutelato dalla norma penale può avere natura anche immateriale, come nel caso della libertà morale. Muovendo da tale premessa, si potrebbe ritenere, in prima battuta, che la natura immateriale che può assumere il bene giuridico, in tal caso la libertà sessuale, non costituisca di per sé un ostacolo alla configurabilità della condotta lesiva descritta dall'art. 609-*bis* c.p. e che, quindi, la violenza sessuale così come sussistente nell'ordinamento giuridico possa configurarsi all'interno del metaverso.

Tale conclusione, tuttavia, non appare priva di criticità. L'immaterialità del bene giuridico è tale, e quindi possibile nel "mondo reale", per come è costruito l'ordinamento giuridico e per la presenza di capisaldi su cui esso si poggia, che invece mancano in un metaverso.

L'art. 609-*bis* c.p. tutela la libertà di autodeterminazione sessuale della persona, ma l'offesa di tale bene, nella fattispecie incriminatrice vigente, si realizza attraverso il compimento di atti sessuali mediante le modalità tipiche previste dalla norma. Nel metaverso, invece, l'interazione tra gli utenti avviene tramite strumenti tecnologici (come i visori) e mediante la rappresentazione virtuale dell'individuo, ossia *l'avatar*. Di conseguenza occorre interrogarsi sulla possibilità di classificare come "atto sessuale", ai sensi dell'art. 609-*bis* c.p., una condotta posta in essere esclusivamente nell'ambiente virtuale e priva di un corrispondente contatto fisico tra l'autore e la vittima.

La difficoltà, quindi, sembra essere il rispetto, anche nel metaverso, dei principi di legalità, tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

L'interprete non può infatti colmare, attraverso una mera interpretazione estensiva o analogica, una eventuale lacuna normativa relativa a condotte che non risultano riconducibili agli elementi oggettivi della fattispecie; manca infatti una definizione di bene giuridico cucita prettamente per gli eventi che avvengono nel metaverso.

Per le stesse motivazioni, inoltre, il riferimento alla nozione di "vittima" nel metaverso richiederebbe alcune precisazioni: non si intende negare l'esistenza di una persona fisica che subisca la condotta realizzata nell'ambiente virtuale, né tantomeno disconoscere la possibile rilevanza degli effetti che tale condotta può produrre sulla stessa. Piuttosto, il termine "vittima" non potrebbe essere inteso, allo stato attuale, in senso strettamente giuridico e secondo le categorie tradizionalmente elaborate dall'ordinamento penale, in ragione dei numerosi interrogativi ancora aperti circa la qualificazione delle condotte poste in essere nel metaverso e, in particolare, dell'assenza di un quadro normativo specificamente deputato a disciplinare le modalità di commissione e di lesione dei beni giuridici.

Da questa prospettiva, il problema riguardante il metaverso sembra porre una questione ben più ampia. Ciò che porta in uno stato di stallo (da un punto di vista anche di indagine) i fatti ritenuti lesivi

[41] Sul punto si veda F. BRICIOLA, *Teoria generale del reato*, *Ns. Dig. It*., XIX, 1973.; A. FIORELLA , *Reato in generale*, in *Enc. dir*., XXXVII, 1987; V. F. CARINGELLA - S. MAZZAMUTO - G. MORBIDELLI, *Manuale di diritto penale parte generale*, Dike, Roma, 2009, pp. 509 ss.
[42] Si veda F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2007, pp. 207 ss

nel mondo virtuale, è un importante vuoto normativo; la mancanza di regole speciali e derogatorie, nonché la produzione di norme sanzionatorie di quei fatti che avvengono all'interno della realtà virtuale.

Altra riflessione che si propone per rimarcare ulteriormente il confine tra realtà "fisica" e realtà "virtuale", è sul piano medico-legale[43]: senza entrare in dettagli troppo specialistici (non è questa la sede di competenza) si fa notare che i segni considerati certi di contatto sessuale comprendono, oltre alla gravidanza, anche la presenza di sperma sul corpo (fisico) del soggetto, malattie sessualmente trasmissibili, nel caso di bambini la deflorazione e altri[44].

La valutazione clinica e la proiezione forense consentono di evidenziare e documentare le lesioni genitali ed extra genitali, anche recuperare materiale potenzialmente utile come indumenti o materiale di provenienza ambientale.

La questione che si pone, dunque, è se e in quale misura tali elementi, nella loro dimensione reale e materiale, possano essere repertati, analizzati e acquisiti quali potenziali elementi di prova[45] nel metaverso, laddove la condotta violenta si realizzi solo ed esclusivamente attraverso rappresentazioni virtuali e interazioni tra *avatar*. In altri termini, occorre interrogarsi anche su quali "tracce", pur in assenza di contatto fisico tra gli utenti, possano residuare dall'interazione virtuale e assumere una concreta rilevanza probatoria; in futuro, si potrebbe arrivare a parlare di prova atipica?

Questa asimmetria probatoria tra la realtà fisica e la realtà virtuale, potrebbe lasciar pensare che invero, al momento, non siano riproducibili, all'interno del metaverso quelle medesime tracce materiali che, nella realtà fisica, possono essere oggetto di repertazione e di successiva analisi medico-legale. Questo perché, anche se presenti, sono per l'appunto "virtuali." Sarebbero, quindi, inidonee con il sistema processuale italiano.

Dunque, non si tratta necessariamente di una totale assenza di elementi suscettibili di valutazione probatoria quanto dell'assenza di un corrispondente riscontro materiale, quale quello che può derivare, nella realtà fisica, dalla presenza di tracce biologiche, lesioni o altri tipi di materiale.

Allo stato attuale, si potrebbe sostenere che le conseguenze di tale condotta violenta nel metaverso siano prettamente psicologiche, il che non significa che non debbano essere attenzionate. A tal proposito, ci si chiede se si possa pensare anche per il metaverso al concetto di "*privacy* mentale[46]."

[43] L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) nel 2002 ha dato una definizione, assai ampia, di violenza sessuale nei seguenti termini: è definita tale ogni atto a contenuto sessuale, tentativo di ottenere un contatto sessuale, commenti indesiderati contenuto sessuale o proposte sessuali o azioni dirette contro la sessualità di una persona mediante coercizione, da parte di un soggetto indipendentemente dalla relazione con la vittima, in qualunque circostanza, anche in ambiente domestico e lavorativo e anche altri. Così E.G.KRUG et.al. (eds.), *World report on violence and health*, Geneva, in *World Health Organization*, 2002, cap. 6, p. 149.; Per una analisi più approfondita v. A. GENTILOMO, C.M.BARBIERI, *I reati contro la libertà sessuale*, in *Medicina legale per giuristi*, Giuffrè, 2021, pp. 138 ss.

[44] J.A. ADAMS, N.D. KELLOGG - K.J. FARST - N.S. HAPPER - V.J. PALUSCI - L.D. FRASIER - C.J. LEVITT - R.A. SHAPIRO - R.L. MOLES, S.P.STARLING, *Updated Guidelines fot the Medical Assessment and Care of Children Who May Have Been Sexually Abused,* J Pediatr Adolesc Gynecol, aprile 2016, p. 81

[45] Sulla prova si veda A. VELE, *La procedura documentale nel processo penale*, Cacucci, Bari, 2022, pp. 15 ss.; V. BOZIO, *La prova atipica, in La prova penale*, (a cura di) P. FERRUA - E. MARZADURI - G. SPANGHER, Giappichelli, Torino, 2013; C.CASTALDI, *La prova atipica nel processo penale*, Aracne, Roma, 2025;L. KALB, *Profili emergenti della prova precostituita*, in *Indice Penale*, 2026.

[46] Concetto che guarda alle nuove dimensioni del diritto alla riservatezza. In particolare, si basa sul dato neurale acquisito attingendo direttamente alla mente del soggetto e interpretato attraverso l'utilizzo della IA. Ci si chiede se anche questo dato neurale debba essere oggetto di nuove forme di protezione, al pari di altri dati personali e digitali. Questo perché, tale dato, è strettamente collegato con il cervello dell'individuo, nonché la sede centrale dei processi che governano l'agire umano. La sua analisi consente di accedere alla identità individuale, nella sua

A questo punto, si pone l'interrogativo circa la possibilità di rinvenire una eventuale soluzione, in un futuro non troppo lontano, nella costruzione di un ordinamento giuridico all'interno del metaverso con apposite norme specchio: un "Tribunale" virtuale. Non può certamente diventare legittimo il fatto che nel metaverso, all'ombra di un *avatar*, si possa agire rimanendo impuniti.

Più realistico, ad oggi, potrebbe essere una strategia preventiva volta a prevedere regole di sicurezza più stringenti per la tutela degli utenti, che parta anche da chi gestisce le diverse piattaforme che consentono l'accesso al metaverso, nonché l'esperienza immersiva che esso consente.

Di contro, è anche vero che una tale manovra legislativa potrebbe alimentare ulteriormente la bulimia del legislatore.

Tuttavia, si ritiene opportuno dare atto di come la giurisprudenza, già nel 2013[47], ha ritenuto configurabile il tentativo di violenza sessuale da parte di un soggetto, che attraverso minacce, cercava di costringere le persone offese a ricevere fotografie a contenuto erotico che lo raffiguravano, e ad inviargliene in cambio. Caso evidentemente diverso da quello oggetto di analisi ma che potrebbe rivelarsi spunto di riflessione.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, i giudici non solo non hanno ravvisato elementi ostativi nella mancanza del contatto fisico, ma hanno ritenuto il reato di particolare gravità, non riconoscendo alcuna circostanza attenuante.

Oggi, è pacifico che la mancanza di contatto fisico tra l'agente e la vittima non possa escludere la commissione del delitto di violenza sessuale, quando questo può essere commesso attraverso strumenti telematici di comunicazione a distanza[48].

Un passaggio che ai fini della trattazione può assumere maggiore rilievo, vede la Suprema Corte specificare che «*l'elemento soggettivo del reato può consistere in qualsiasi intimidazione psicologica che si ponga quale mezzo di pressione morale sull'animo della vittima e sia in grado di provocare la coazione della stessa a subire gli atti sessuali, cosicché la minaccia può ritenersi integrata dalla prospettazione di un qualunque male che, in relazione alle circostanze che l'accompagnano, sia comunque tale da far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio concreto*». Tale precisazione è interessante lì dove anche la violenza sessuale denunciata nel metaverso determina conseguenze psicologiche nella persona offesa in assenza di contatto fisico tra gli utenti.

Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in maniera affermativa circa la configurabilità del reato di violenza sessuale in assenza di contatto fisico tra aggressore e vittima, se l'atto è il risultato di una coercizione o minaccia. Deve quindi esserci un rapporto di causa ed effetto tra la condotta dell'agente e l'atto sessuale compiuto dalla vittima.

Nel caso di specie, la vittima è stata costretta a realizzare un video di autoerotismo inviato in un momento successivo alla richiesta. La Corte ha ribadito come la violenza sessuale si configuri anche in quei casi in cui la coercizione psicologica porti la vittima compiere atti sessuali su di sé ma contro la propria volontà[49].

forma più soggettiva ed intima della persona. Sul punto si veda. A. AMIDEI , *Intelligenza artificiale e neuroscienze: verso un diritto alla "privacy mentale",* in AA. VV., XXVI *Lezioni di diritto dell'Intelligenza Artificiale, Giappichelli,* 2021, pp. 355 ss; M. INECA, *Neuroprivacy, neurosecurity and brain-hacking: emerging issues in neural engineering*, in *Bioethica Forum*, 2015, 2, pp. 51 ss.; si veda anche S. AMATO, *Biodiritto 4.0. - Intelligenza Artificiale e nuove tecnologie*, Torino, 2020, pp. 150 ss.

[47] Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 19033/2013

[48] *Ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 17509/2018 e n. 25266/2020

[49] Cass. Pen., Sez. III, n. 5688/2024.

Ad ogni modo, tali orientamenti giurisprudenziali, seppur non specificamente riconducibili al metaverso, rimarcano come a volte possa essere sottile il confine tra la realtà fisica e la realtà virtuale.

Ampliando il campo di osservazione, per evidenziare una inadeguatezza delle norme penali al metaverso, si contrappone ad esso il sistema di IA. In tal caso gli scenari che si possono verificare sono almeno due: da un lato l'ipotesi in cui la IA costituisce il mezzo per commettere il delitto, usato dall'autore (umano); dall'altro lato si verifica l'ipotesi maggiormente dibattuta, ossia quella in cui il sistema di IA rileva come autore del reato[50].

Chiaramente, le due ipotesi si configurano in base al grado di autonomia di tali sistemi di IA utilizzati.

Questi operano mediante algoritmi preimpostati dal programmatore, per cui l'azione della macchina non può discostarsi dagli *imput* forniti in fase di progettazione e produzione[51].

Di conseguenza, per quanto attiene al nesso eziologico, non vi sono ostacoli a ricondurre causalmente l'azione dell'entità intelligente alla persona fisica che l'abbia azionata. Citando la teoria condizionalistica[52], se si elimina mentalmente l'errore del programmatore, la macchina non si sarebbe mai azionata e l'evento non si sarebbe verificato così come l'offesa al bene giuridico.

Per quanto attiene, invece, all'elemento psicologico, in tali casi è possibile l'applicazione delle norme previste che attengono al dolo e alla colpa (art. 43 c.p.), in quanto la controllabilità della macchina consente di muovere un rimprovero di colpevolezza a colui che l'ha utilizzata.

Si comprende, dunque, che per gli ultimi due scenari presentati i tradizionali modelli di attribuzione della responsabilità penale riescono ancora a risultare idonei a reggere l'onda d'urto del progresso tecnologico, perché adattabili a queste peculiari fattispecie.

Lo stesso ragionamento non può valere anche per il metaverso; esso non rappresenta un mero strumento tecnologico, bensì una vera e propria realtà virtuale per cui l'applicazione delle tradizionali norme penali può non essere idonea alle particolari fattispecie verificabili nel metaverso.

Il tema, nonché gli interrogativi che ne derivano, è in continua evoluzione. Gli scenari sono ancora tutti aperti e possono variare da Stato a Stato. Per quanto concerne l'Italia, infatti, la ricerca effettuata non ha riscontrato risultati particolari avente ad oggetto casi denunciati di violenza sessuale nel metaverso. Pertanto, attualmente, la violenza sessuale nel metaverso resta principalmente un caso, per così dire, di scuola.

In ogni caso, è necessario che l'evoluzione alla quale si sta assistendo non resti solo tecnologica ma che il diritto si evolva con essa.

Tuttavia, le riflessioni affrontate si pongono in un'ottica de *iure condendo* che guarda agli interventi legislativi che si produrranno da qui all'avvenire.

[50] S. RIONDATO, *Robot: talune implicazioni di diritto penale*, in P. MORO - C. SARRA (a cura di), *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica,* Milano, 2017, pp. 87; M. CURTOTTI, *Intelligenza Artificiale e modelli di imputazione della responsabilità penale*, in *Intelligenza Artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell'Unione europea*, Cacucci, 2020, p. 441

[51] Sul punto S. SAPIENZA, Valutazione e mediazione algoritmica, in Decisioni algoritmiche e diritto, Giuffrè, 2024, pp. 53 ss;

[52] Cfr. art. 41 c.p.